

Alla DSGA

Al personale scolastico docente e ATA

Alle Famiglie

Al Sito Web

Indicazioni operative sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, riferimenti normativi e adempimenti.

Premessa

Alla luce delle **Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)** per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche (D.M. n. 166/2025), e in coerenza con quanto previsto dal **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)** e dal **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**, il DPO ritiene opportuno fornire **indicazioni operative sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) all'interno delle scuole.**

Esse costituiscono premessa di metodo e **parte integrante** e specifica del Regolamento di Istituto per l'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Contesto normativo e finalità

L'intelligenza artificiale offre significative opportunità in ambito scolastico: **supporto alla didattica, personalizzazione dei percorsi di apprendimento, strumenti di analisi dei dati e per la semplificazione dei processi amministrativi.** Tuttavia, tali strumenti **devono essere impiegati nel rispetto dei diritti fondamentali, della trasparenza e della protezione dei dati personali**, in coerenza con le norme europee e nazionali.

In particolare:

- Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** raccomanda un uso dell'IA **centrato sulla persona, etico, trasparente e sotto costante supervisione umana.**
- L'**AI Act** introduce una classificazione dei sistemi di IA in base al livello di rischio (vietati, ad alto rischio, limitato, minimo), **imponendo specifici obblighi per quelli destinati all'istruzione e alla formazione.**
- Il **GDPR** impone che ogni trattamento di dati personali tramite sistemi di IA avvenga secondo i principi di **liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.**

Principi fondamentali da rispettare

Ogni uso o sperimentazione di strumenti basati su IA all'interno della scuola deve rispettare i seguenti principi.

1. **Liceità e correttezza del trattamento**, ovvero ogni attività che implichi il trattamento di dati personali deve avere una base giuridica chiara (es. compiti di interesse pubblico, consenso informato).
2. **Trasparenza e informazione**, per cui studenti, famiglie e personale devono essere informati in modo chiaro sull'uso di strumenti di IA, sui dati trattati e sulle finalità e devono poter esercitare i diritti previsti dal GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione).
3. **Minimizzazione e sicurezza dei dati**, per trattare solo i dati strettamente necessari, con misure di sicurezza adeguate (es. cifratura, controllo accessi, pseudonimizzazione).
4. **Supervisione umana e responsabilità**, per cui le decisioni automatizzate non possono sostituire la valutazione del docente o del dirigente. Ogni sistema di IA deve essere supervisionato da personale

formato e responsabile.

5. **Limitazione delle finalità**, per cui i dati raccolti tramite strumenti di IA non possono essere riutilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate, salvo nuova base giuridica o consenso.
6. **Divieto di pratiche ad alto rischio o vietate**, come l'uso di sistemi che manipolano comportamenti, effettuano profilazioni discriminatorie o attribuiscono punteggi reputazionali (social scoring).

Qualificazione giuridica della scuola e ruolo del DPO

La scuola, quale ente pubblico dotato di personalità giuridica, assume il ruolo di **Titolare del trattamento** ai sensi dell'art. 4, n. 7, del GDPR, in quanto determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Parallelamente, secondo la terminologia introdotta dall'AI Act, la scuola è identificata come **Deployer**, ossia il soggetto che utilizza sistemi di intelligenza artificiale per finalità istituzionali.

Questo comporta **specifici obblighi**: la scuola deve assicurare che ogni sistema di IA venga utilizzato secondo le istruzioni del fornitore, con finalità coerenti alle proprie funzioni pubbliche, garantendo un costante controllo umano, la tracciabilità delle decisioni e la trasparenza verso studenti, famiglie e personale.

Il DPO, quale figura indipendente prevista dagli artt. 37–39 GDPR, svolge un **ruolo di garanzia e di supporto**. È tenuto a essere coinvolto prima dell'attivazione di qualsiasi sistema di IA, per esprimere un parere preventivo in merito alla conformità normativa e alla valutazione dei rischi.

Base giuridica del trattamento

L'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale nella scuola trova la propria base giuridica nell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, che autorizza i trattamenti necessari all'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**.

Pertanto, non è richiesto il consenso degli interessati (studenti, famiglie o personale) per le finalità istituzionali della scuola. Nondimeno, ogni trattamento deve **rispettare i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati**. Nel caso in cui vengano trattate categorie particolari di dati (ad esempio, informazioni sanitarie o dati relativi a bisogni educativi speciali), sarà necessario applicare misure rafforzate di sicurezza e motivare la necessità del trattamento in modo documentato.

Valutazioni d'impatto e adempimenti: DPIA, FRIA e criteri di rischio

Prima di introdurre o utilizzare uno strumento di IA nella scuola

- **Deve essere effettuata una valutazione preventiva** dei rischi e degli impatti sui diritti e sulle libertà delle persone interessate, anche mediante **DPIA** (Data Protection Impact Assessment) o **FRIA** (Fundamental Rights Impact Assessment), ai sensi dell'art. 35 GDPR e nei casi previsti dall'AI Act;
- **Deve essere verificata la conformità contrattuale** dei fornitori di servizi o software IA, assicurandosi che agiscano, laddove richiesto dalla norma, come responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR e che garantiscano adeguate misure tecniche e organizzative;
- **Deve essere coinvolto il DPO** in ogni fase di adozione o sperimentazione di strumenti IA, per la verifica della conformità al GDPR e alle linee guida ministeriali;
- **Deve essere documentato e registrato** l'uso dei sistemi di IA all'interno della scuola, specificando finalità, basi giuridiche, soggetti coinvolti e misure di sicurezza.

La **DPIA** consente di analizzare la natura, la portata e i rischi del trattamento, nonché di individuare le misure

di mitigazione necessarie. La **FRIA** amplia questa analisi, valutando l'impatto del sistema di IA anche sul diritto all'istruzione, sulla non discriminazione, sull'inclusione e sulla dignità umana.

Per facilitare l'applicazione degli adempimenti, il Dirigente Scolastico è tenuto a **definire criteri chiari per la classificazione del rischio**, anche al fine di individuare preventivamente i sistemi che rientrano nella categoria di "Alto Rischio" secondo l'AI Act, come ad esempio i sistemi per la valutazione predittiva degli studenti, la profilazione estesa o il monitoraggio emotivo. In tutti questi casi, **l'obbligo di redigere la DPIA/FRIA è immediato**. È consigliabile redigere un'unica valutazione integrata DPIA/FRIA, in modo da avere un quadro completo e coerente dei rischi.

Governance interna e atti necessari (Modelli Operativi)

L'adozione di sistemi di IA richiede una **struttura di governance chiara**. Il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale, deve:

- nominare un referente,
- coinvolgere e formare l'intero personale in servizio, DSGA, docenti e ATA;
- assicurare il coinvolgimento del DPO fin dalla fase iniziale;
- deliberare il Regolamento negli Organi Collegiali;
- dare evidenza dell'uso di sistemi di IA nel PTOF;
- laddove richiesto dalla normativa predisporre i contratti e le nomine a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- aggiornare il registro dei trattamenti;
- redigere e pubblicare le informative;
- predisporre la documentazione per l'accountability.

Per garantire rapidità e uniformità è, inoltre, necessario predisporre e utilizzare **modelli operativi standard** per i principali adempimenti. Tali modelli includono la **checklist integrata DPIA/FRIA**, il **Contratto tipo ex Art. 28 GDPR** con clausole rafforzate per l'IA e le **informative** (versione estesa e semplificata per i minori). La trasparenza e la tracciabilità delle decisioni rappresentano la principale garanzia di correttezza amministrativa e di protezione dei diritti degli interessati.

Diritti degli interessati e trasparenza informativa

È essenziale che studenti, famiglie e personale siano **adeguatamente informati sull'uso dell'IA nella scuola**. Le informative devono essere chiare, sintetiche e comprensibili, soprattutto per i minori, in conformità agli artt. 12–14 GDPR e al Considerando 58. Devono contenere:

- la finalità del trattamento e le logiche di funzionamento del sistema;
- i tempi di conservazione dei dati;
- le misure di sicurezza adottate;
- i diritti esercitabili (accesso, rettifica, limitazione, opposizione e garanzie contro decisioni automatizzate).

Per gli studenti minori, è raccomandata una **versione semplificata dell'informativa**, accessibile e didatticamente comprensibile.

Rapporti con i fornitori e contratti ex art. 28 GDPR

In premessa, giova ricordare che, per poter essere ritenuto "Responsabile del trattamento" (art. 28 GDPR), un fornitore deve:

- trattare i dati **solo su istruzione del titolare**;
- **non usarli per finalità proprie**;
- accettare un **accordo di nomina** (DPA — Data Processing Agreement).

Nell'utilizzo dei servizi di tipo "consumer" o "standard", le applicazioni IA non integrano le caratteristiche del "responsabile" (*processor*), ma quelle del **fornitore autonomo** (*independent controller* o *joint controller*) per i dati inseriti nei servizi consumer e standard. Pertanto, non deve essere prodotta alcuna nomina a responsabile del trattamento perché il servizio non ricade in quella categoria.

In tal caso

- non bisogna inserire dati personali di studenti o dipendenti (art. 5 – minimizzazione dei dati);
- è necessario limitare l'uso a generazione di materiali didattici, supporto agli insegnanti, attività organizzative non basate su dati personali, sperimentazioni guidate;
- è necessario Informare il personale in modo chiaro;
- bisogna produrre il regolamento per l'utilizzo dell'IA;
- è necessario prevedere una base giuridica coerente (art. 6 GDPR - Interesse pubblico/compito istituzionale)

Nel caso di servizi "enterprise" o dedicati, invece, il servizio sarà disciplinato da un **contratto formale di "Data Processing Agreement" (DPA)**, ovvero l'accordo previsto dall'**art. 28 del GDPR** per nominare il fornitore come **Responsabile del trattamento**.

Il DPA (Data Processing Agreement) è il documento che:

- stabilisce in modo chiaro le finalità e modalità di trattamento
- nomina il fornitore come Responsabile del trattamento;
- stabilisce che i dati inviati tramite l'API sono trattati solo su istruzione del titolare (la scuola);
- vieta al fornitore di usarli per finalità proprie (es.: addestrare i modelli);
- definisce sicurezza, riservatezza, sub-responsabili, cancellazione dei dati, audit, ecc.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla **localizzazione dei dati**: i dati personali devono essere trattati all'interno dell'Unione Europea o in Paesi che garantiscano un livello di protezione adeguato. È vietato l'utilizzo di servizi che trasferiscono dati extra-UE senza adeguate garanzie (es. clausole contrattuali standard). Il fornitore dovrà inoltre impegnarsi a fornire assistenza in caso di violazioni di dati (data breach) e a consentire audit periodici da parte della scuola.

Gestione dei rischi e misure di mitigazione (e Direttive Generative)

L'uso di tecnologie di IA **comporta inevitabilmente rischi**, sia sul piano tecnico che etico. Le scuole devono adottare **misure di mitigazione** proporzionate, quali:

- raccolta solo dei dati strettamente necessari;
- limitazione dei tempi di conservazione;
- controllo umano sulle decisioni automatizzate;
- formazione del personale scolastico sull'uso consapevole dell'IA;
- audit annuali per verificare effetti distorti o discriminatori;
- verifica dei fornitori e rispetto del principio di privacy by design e by default.

Per i sistemi di IA generativa, si raccomanda di **evitare l'immissione di dati personali** e di utilizzare

esclusivamente versioni conformi al GDPR e all'AI Act. A tal fine, è necessario emanare una **Direttiva DPO esplicita** che **vieti al personale e agli studenti di inserire dati identificativi (nomi, voti, BES, dati particolari)** in servizi di IA generativa gratuiti o non contrattualizzati, soprattutto in caso di utilizzo di dispositivi personali, al fine di prevenire la dispersione di dati e i rischi di *data leak*.

Decisioni automatizzate e intervento umano

Il GDPR (art. 22) vieta che decisioni aventi effetti significativi sulle persone siano basate esclusivamente su trattamenti automatizzati. Nell'ambito scolastico, **ogni utilizzo di IA deve prevedere un controllo e una validazione umana significativa**, sia nei processi valutativi che organizzativi.

Comunicazione, formazione e cultura digitale

L'IA nella Scuola va introdotta con attenzione e cura. Il Dirigente Scolastico, con il supporto del DPO, deve predisporre una circolare informativa interna, implementare una pagina dedicata sul sito web istituzionale e promuovere attività di formazione periodica per docenti e personale ATA.

Il percorso formativo deve contemplare almeno i seguenti contenuti minimi:

- Analisi dei **rischi di bias e discriminazione** dell'IA nel contesto didattico.
- Procedure pratiche per l'uso consapevole dell'IA generativa (in linea con la Direttiva DPO).
- Illustrazione dei **diritti esercitabili** e delle procedure per chiedere la revisione delle decisioni assistite dall'IA.
- Revisione dei requisiti di sicurezza e **BYOD Policy**.

Solo attraverso la consapevolezza e la competenza digitale è possibile garantire un uso etico e sicuro dell'intelligenza artificiale quale **opportunità di innovazione capace di coniugare progresso tecnologico, tutela dei diritti e garanzia di equità e inclusione**.

Conclusioni

La presente comunicazione integra i principi del GDPR e del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) con la specificità del contesto scolastico italiano.

La finalità è promuovere una cultura dell'innovazione responsabile, in cui la tecnologia supporti l'apprendimento e l'organizzazione senza compromettere la libertà, la dignità e la privacy delle persone.

L'adozione dell'IA nelle scuole deve avvenire attraverso atti formali, **valutazioni di impatto integrate DPIA/FRIA con criteri di rischio definiti**, l'utilizzo di **strumenti operativi standard** e il controllo costante del DPO, in un'ottica di trasparenza e accountability.

Supporto e collaborazione

Il DPO rimane a disposizione delle istituzioni scolastiche per:

- consulenze preventive sull'introduzione o l'uso di sistemi di IA;
- supporto nella redazione di informative e policy interne;
- aggiornamenti normativi su AI Act, GDPR e linee guida MIM;
- assistenza nella conduzione di valutazioni d'impatto (DPIA o FRIA) o audit di conformità.

Allegati integranti

- Regolamento per l'uso di sistemi di IA nelle istituzioni scolastiche;



Istituto Comprensivo
CEGLIE - MANZONI LUCARELLI

Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE

Tel. 0808653000

C.F.: 93423250724

baic846005@istruzione.it baic846005@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivoceglie.edu.it



- Direttiva del DPO sull'uso etico dell'IA (a integrazione e sintesi del Regolamento IA);
- Modello per la classificazione del rischio e schema decisionale;
- Checklist per la pre-adozione di sistemi di IA e relativa guida alla compilazione;
- Informativa per studenti e famiglie specifica per l'IA;
- Informativa per studenti e famiglie specifica per l'IA per minori di 14 anni;
- Informativa per studenti e famiglie specifica per l'IA per minori di 14 anni in versione accessibile;
- Fac-simile del contratto di nomina a responsabile del trattamento (art. 28 GDPR).

Il DPO Emanuela Caricati